



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2014/0064(CNS)

24.3.2014

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Danuta Maria Hübner

(Procedura semplificata – articolo 46, paragrafo 1, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre
(COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))**

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0117),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0104/2014),
 - visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

In base alla relazione di cui alla proposta della Commissione, la decisione 2009/831/CE del Consiglio, del 10 novembre 2009, adottata ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, ha autorizzato il Portogallo ad applicare fino al 31 dicembre 2013 una riduzione delle aliquote d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nelle regioni ultraperiferiche di Madera e delle Azzorre, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati localmente, rispettivamente in ragione delle superfici modeste, della natura discontinua e della scarsa automazione delle aziende agricole e per compensare i costi aggiuntivi dovuti al trasporto delle materie prime e all'installazione di attrezzature in tali regioni insulari lontane.

Con tale decisione il Portogallo potrebbe applicare a tali prodotti un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota piena sull'alcole stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, ed inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata da tale direttiva, ma non inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole.

Il Portogallo ha chiesto di rinnovare fino al 31 dicembre 2020 tale autorizzazione e secondo la Commissione il rinnovo è giustificato dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di tali regioni ultraperiferiche, senza creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, considerando che l'agevolazione fiscale è limitata all'importo necessario a compensare i costi supplementari.

Dato che la misura è finalizzata a portare avanti gli stimoli all'attività economica nelle regioni ultraperiferiche e non ha effetti distorsivi sul mercato interno, il presidente propone di approvare la proposta senza emendamenti, conformemente all'articolo 46 del regolamento.